

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1954

(22<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (D'iniziativa del deputato Pagliuca) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 367, 368
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	367, 368
GRANZOTTO BASSO, <i>relatore</i> . . . . .	368
MESSE . . . . .	367
PALERMO . . . . .	367

« Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in ser-

vizio nelle Amministrazioni dello Stato » (519) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 362
VACCARO, <i>relatore</i> . . . . .	362

« Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica » (544) (Di iniziativa dei senatori De Giovine ed altri) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	363, 364
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	364
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	364
PALERMO . . . . .	364
PRESTISIMONE, <i>relatore</i> . . . . .	363, 364

« Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (551) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	365, 367
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	365
CADORNA, <i>relatore</i> . . . . .	365, 366
MESSE . . . . .	366
PALERMO . . . . .	367

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bruna, Cadorna, Caldera, Caporali, Cerica, Colombi, Cornaggia Medici, De Giovine, Farina, Granzotto Basso,

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

*Jannuzzi, Messe, Palermo, Prestisimone, Rizzatti, Secchia, Smith, Taddei e Vaccaro.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.*

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato** » (519)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Onorevoli senatori, con decreto 19 aprile 1923 agli operai a matricola dell'Esercito ed ai lavoratori permanenti della Marina licenziati alla data del 30 giugno 1923, purchè a quella data avessero compiuto da quattordici anni sei mesi e un giorno a diciannove anni sei mesi ed un giorno di servizio utile alla pensione, venne concessa la pensione vitalizia ridotta, pari, cioè, a quella che sarebbe loro spettata a compimento dei venticinque anni di servizio, decurtata di un venticinquesimo per ogni anno mancante al raggiungimento del venticinquesimo anno.

Molti di codesti salariati vennero riassunti dal 1923 al 1940 e, per considerazioni varie, furono destinati agli uffici; successivamente, con il decreto del 6 febbraio 1941, vennero nominati avventizi. Però, pur avendo prestato un servizio non di ruolo di circa trent'anni, costoro non poterono essere collocati nei ruoli transitori, e quindi riscattare il periodo precedente al servizio dello Stato — ai fini della

pensione — per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33.

Ora, se la esclusione appare fondata per coloro che godono regolare pensione, non sembra, invece, giusta per quelli che subirono la liquidazione della pensione in base alla legge del 1924, in quanto tale personale venne collocato in pensione in condizioni del tutto eccezionali, ed in età ancora giovane. Diventa tale norma ancora più iniqua ed ingiusta, ove si consideri che i salariati a matricola, ed i lavoratori permanenti, licenziati pur essi entro il 30 giugno 1923 — riassunti poi come operai temporanei e tali rimasti — pur avendo la pensione fissata in base al regio decreto 22 maggio 1924, possono essere riammessi nei ruoli organici ordinari dei salariati della Difesa e riscattare per intero il lungo periodo di servizio non di ruolo prestato successivamente al luglio 1923.

Ad evitare le indicate gravi evidenti sperequazioni, fu predisposto il disegno di legge ora al nostro esame, con il quale, in deroga a quanto stabilisce l'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, si prevede il collocamento nei ruoli speciali transitori degli impiegati civili non di ruolo provvisti di pensione liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.

Invito, pertanto, gli onorevoli colleghi a suffragare del loro consenso il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla approvazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

La disposizione del primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1948.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Giovine ed altri: « Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica » (544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori De Giovine ed altri: « Trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica e dei capitani maestri direttori dei Corpi musicali dei Carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione finanze e tesoro ha dato il seguente parere:

« A prescindere da considerazioni di merito che scongiurerebbero l'approvazione di una legge con la quale, dopo tre anni, si riconosce ingiusta una legge precedente ispirata a determinati criteri, la Commissione finanze e tesoro osserva che nel provvedimento in esame non è indicata la data di decorrenza del nuovo trattamento economico. Deve, pertanto, ritenersi che esso avrà inizio dall'entrata in vigore della legge e di conseguenza il relativo

onere dovrà far carico all'esercizio finanziario 1954-55.

« Qualora il Ministero della difesa assicuri la necessaria disponibilità sul capitolo 250 dell'esercizio finanziario 1954-55, il primo comma dell'articolo 3 dovrebbe essere pertanto modificato come segue:

” Al maggior onere di complessive lire 7 milioni annue derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso ” ».

Aggiungo che, a mio personale giudizio, è giusto che ai capitani, nelle condizioni di cui al disegno di legge, sia corrisposto lo stipendio del grado anche per una ragione sostanziale. Una volta ciascun Ccrpo aveva il proprio insegnante di scherma; oggi, invece, il medesimo insegnante svolge la sua opera presso tre o quattro Corpi contemporaneamente, per esempio a Roma e ad Orvieto. Quindi, le spese che debbono affrontare i maestri di scherma sono maggiori di quelle cui dovevano far fronte una volta. Pertanto, ove si continuasse a corrispondere loro l'indennità di tenente, ciò significherebbe metterli in condizioni di grave disagio economico. D'altra parte, è giusto che il grado di capitano venga completato con l'emolumento che spetta a tutti gli altri capitani.

PRESTISIMONE, *relatore*. Le parole del Presidente sono valse ad illustrare il provvedimento in maniera eloquente. Io prego la Commissione di approvare la legge, che appare necessaria e allo scopo di ristabilire un ordine formale e nel proposito di soddisfare delle necessità sostanziali.

Per quanto riguarda il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, ritengo che le osservazioni in esso contenute debbano essere accolte e, pertanto, propongo formalmente che la nostra Commissione approvi il primo comma dell'articolo 3 nel seguente testo, suggerito dalla Commissione finanze e tesoro:

« Al maggior onere di complessive lire 7 milioni annue, derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso ».

Chiarisco che il capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55, è lo stesso che nell'esercizio precedente porta il numero 254.

**PALERMO.** Aderisco al disegno di legge; faccio osservare, tuttavia, che se esso è ispirato ad un criterio di equità, e cioè al principio di dare a ciascun grado la propria retribuzione, dovremmo fissare la decorrenza per la corresponsione del trattamento economico a partire dalla data in cui ciascun maestro di scherma è divenuto capitano. Ad ogni modo, io propongo che il disegno di legge venga approvato nel testo originario, ossia con la decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, tanto più che la modestia della spesa è tale che l'onere finanziario non deve destare preoccupazioni.

**CORNAGGIA MEDICI.** Bisogna evitare quanto è possibile di ricorrere a provvedimenti retroattivi. Il senatore Palermo afferma che si tratta di onere di lieve entità; ma ricordiamo il vecchio adagio: *principiis obsta*. In realtà, i maestri di scherma che hanno il grado di capitano, hanno diritto al trattamento economico corrispondente a quel grado unicamente a decorrere dalla data in cui il Parlamento approva la legge che fa nascere tale diritto.

**PRETISIMONE, relatore.** In linea di massima potrei concordare con il senatore Palermo; tuttavia, le difficoltà finanziarie consigliano di attenerci al testo che la Commissione finanze e tesoro ha suggerito.

**BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Quando nel 1951 fu approvato il provvedimento che consentiva la progressione di un grado ai maestri di scherma, fu detto espressamente che tale nomina non avrebbe avuto rispercussioni di carattere economico. Si trattava, cioè, di un aumento di grado, senza aumento dei corrispondenti assegni. Con tale intesa la legge fu approvata.

Oggi noi possiamo rivedere quello che fu fatto a suo tempo, ma quella prima concessione non può essere considerata ingiusta. Allora si fece un passo, ora si compie il secondo.

Mi associo, comunque, alle osservazioni del senatore Cornaggia Medici contro la retroattività.

Faccio osservare, poi, che la modificazione proposta dal relatore è di natura formale, perché quando il provvedimento fu presentato si prevedeva che avrebbe dovuto far carico all'esercizio finanziario 1953-54. Ora, non essendo fissata una particolare data di decorrenza, è evidente che la legge avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Conseguentemente l'onere prospettato nel provvedimento deve far carico all'esercizio finanziario 1954-55, se, come si spera, anche l'altro ramo del Parlamento approverà rapidamente il presente disegno di legge.

Pertanto, prego il senatore Palermo di non insistere sulla sua proposta, tanto più che posso assicurare che le categorie interessate sono soddisfatte di quanto viene loro concesso attraverso la modifica aggiunta dal relatore.

**PRESIDENTE.** Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il trattamento economico dei capitani maestri di scherma dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposto nella misura pari a quello stabilito per gli altri capitani delle stesse Forze armate.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai capitani direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina e della Aeronautica è concesso lo stesso trattamento dei pari grado rispettivamente dei carabinieri, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica.

(È approvato).

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

## Art. 3.

Al maggior onere di complessive lire 7 milioni annue derivanti dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1953-54 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 245 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto la occorrente variazione di bilancio.

Il relatore ha proposto di sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Al maggior onere di complessive lire 7 milioni annue, derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio stesso ».

Non facendosi osservazioni, lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il secondo comma dell'articolo, di cui si è stata già data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'intero articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate » (551) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 5, 9, 11 e 13 della legge

9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poichè si sono verificati numerosi ritardi in materia di approvazione di contratti per lo Esercito, avrei in animo di sottoporre a riesame l'intera materia. Vi sono, infatti, contratti che il Consiglio deve esaminare a fondo, trattandosi di nuovi atti; altra volta, invece, è questione di contratti che si ripetono periodicamente, come, per esempio, il contratto relativo all'acquisto di benzina per l'Esercito, che si ripete ogni mese. L'approvazione di questi ultimi contratti, pertanto, è di natura puramente formale.

Per mia iniziativa presso il Ministero si sta, quindi, studiando il modo di sceverare la materia da sottoporre all'esame del Consiglio. In conseguenza si vedrà se è il caso di creare uno speciale Comitato per l'approvazione di alcuni contratti, in modo da consentire al Consiglio superiore delle Forze armate di esaminare la materia per la quale è veramente necessaria la sua competenza. L'attuale situazione è fonte di non poche difficoltà. Data la grande mole dei lavori, che attendono l'esame del Consiglio superiore delle Forze armate, è chiaro che insorgono numerosi ritardi. Quando le ditte sanno che le loro commesse sono pagate a distanza di 6 o 7 mesi, esse mettono a carico del Ministero della difesa tutti gli oneri derivanti dagli interessi passivi, con la conclusione che l'Esercito paga, per esempio, la benzina ad un prezzo superiore del mercato corrente.

Nell'interesse dello Stato vorrei, quindi, accelerare la procedura relativa ai contratti. Non so se gli studi in corso approderanno a risultati concreti, ma, poichè non si tratta di materia urgentissima, vorrei pregare la Commissione di rinviare l'esame del provvedimento di qualche settimana, nella speranza che il Ministero possa presentare un progetto maggiormente adeguato.

CADORNA, *relatore*. L'onorevole Sottosegretario ha prospettato uno degli infiniti inconvenienti derivati dall'istituzione del Con-

siglio superiore delle Forze armate, che a suo tempo ho decisamente avversato, e la cui utilità nella sua attuale costituzione può essere messa in dubbio per numerose ragioni.

I punti da riesaminare non sono unicamente in relazione alla necessità di una più spedita approvazione dei contratti relativi alla fornitura della benzina, che, peraltro, sono una conseguenza dell'errore di aver introdotto nelle materie di competenza del Consiglio superiore i più disparati argomenti: la benzina a fianco dei più gravi problemi strategici.

Poichè l'onorevole Sottosegretario ha dichiarato di volersi occupare di questa questione, senza voler rievocare tutte le critiche già a suo tempo mosse, vorrei richiamare le più importanti osservazioni che stanno contro l'attuale organizzazione del Consiglio superiore delle Forze armate, affinché se ne possano trarre conseguenze concrete.

Il primo punto riguarda l'eccessiva ampiezza della materia. Come ho detto, in essa sono comprese questioni di ordinaria amministrazione e questioni di fondo. Ma un contratto sulle vernici per gli scafi delle navi non è di tale importanza da richiedere la presenza del più anziano ufficiale dell'Esercito, il quale, assieme a un consesso specializzato, deve prendere in esame le questioni che riguardano la sicurezza delle nostre frontiere, ed altre simili di natura segreta, che dovrebbero, invece, essere di stretta competenza degli uffici di Stato Maggiore.

In secondo luogo, il sistema meccanico con cui vengono designate le persone destinate a presiedere questo alto Comitato non appare idoneo, dato che essere il più anziano non significa essere il più adatto.

In terzo luogo, le decisioni prese dal Consiglio superiore in materie di grandissima importanza possono contrastare con le direttive stabilite dagli Stati Maggiori, di modo che il Ministro in questioni tecniche, per le quali forzatamente deve affidarsi ai tecnici, viene a trovarsi di fronte a due pareri contrastanti. Per esempio, sulla legge di avanzamento potrebbe succedere qualcosa del genere: chi deve dare, infatti, il proprio parere, in caso di decisioni, il capo di Stato Maggiore della difesa oppure il Consiglio superiore delle Forze armate formato da gente « di fortuna »?

Ho usato la dizione « di fortuna » espressamente; infatti il Presidente del Consiglio superiore può convocare chi vuole e creare, in tal modo, una maggioranza di sua fiducia.

Infine, la posizione che in questo Comitato hanno i capi di Stato Maggiore delle tre Forze armate è suscettibile di critiche. Essi, che sono gerarchicamente sovraordinati, fanno parte di un Consiglio presieduto da un loro subordinato. Ma quale prestigio può avere un capo di Stato Maggiore, che fa parte di un ente collegiale, presieduto da una persona che praticamente è un suo dipendente, o che almeno dovrebbe esserlo o dovrà esserlo il giorno in cui finalmente il Ministero si deciderà a stabilire le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore?

MESSE. E ciò, quando un'altra legge qualifica il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito come il primo responsabile della sua preparazione.

CADORNA, *relatore*. Per modo che una sua qualsiasi decisione può essere messa in forse da un ente di tale natura.

Per ragioni che non è il caso di ricordare in questa sede, nonostante tali gravi imperfezioni il Consiglio superiore delle Forze armate fu varato, ma esso non ha quasi mai funzionato. Quando la carica spettava al generale Armellini, egli non ha mai riunito il Consiglio. Quando per l'aumento dell'organico della Marina, che noi contrastammo perchè ritenevamo tale misura inopportuna, chiedemmo il parere del Consiglio, visto che il Capo di Stato Maggiore generale si rifiutava di dare il suo parere, il Consiglio superiore manifestò in tal grado la sua inesistenza che si dovette cominciare a cercare il Presidente; in quel momento la carica toccava al generale Battisti, appena rientrato dalla Russia. Egli allora si preoccupò di riunire il Consiglio, il quale si assunse la responsabilità del parere favorevole all'aumento dell'organico cui ho accennato.

Tutto ciò evidentemente non è utile alla chiarificazione delle attribuzioni dei vari organi delle Forze armate italiane. Per tale ragione non posso che rallegrarmi dell'annuncio dato dall'onorevole Sottosegretario di aver preso l'iniziativa di rivedere sia pure una

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

parte del problema. È urgente, tuttavia, che la intera questione sia sottoposta a nuovo esame.

PALERMO. Mi associo ai rilievi del senatore Cadorna. Quando si discusse la legge istitutiva del Consiglio superiore delle Forze armate, facemmo le nostre critiche al nuovo istituto. Per la serietà dei lavori legislativi vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di prendere in seria considerazione la proposta del senatore Cadorna di procedere ad un riesame del problema nel suo complesso, al fine di evitare la successione dei « disegni » di legge intesi a modificare per gradi successivi la legge istitutiva.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni l'esame del disegno di legge si intende rinviato per consentire all'onorevole Sottosegretario di riesaminare il complesso problema.

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 » (483) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge di iniziativa del deputato Pagliuca: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiedo che la Commissione acconsenta ad un breve rinvio nella discussione del disegno di legge, dato che debbo raccogliere alcuni elementi, oltremodo utili per la valutazione delle conseguenze che il disegno di legge, qualora fosse approvato, porterebbe nella situazione dei quadri.

MESSE. Sarebbe opportuno che, oltre alla indicazione di coloro che saranno beneficiari e di coloro che saranno danneggiati dalla presente legge, ci venisse fornita anche l'indicazione, eventualmente a gruppi, di quali tra questi ufficiali si trovino in servizio permanente attivo e di quali, invece, si trovino già nella riserva e da quanto tempo.

Desidereremmo avere anche precise notizie sul numero degli ufficiali beneficiari della precedente legge.

In tal modo, ci potremmo fare un'idea ben chiara del turbamento e degli spostamenti che il disegno di legge provocherebbe, qualora fosse approvato.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Tutto ciò richiede un'indagine approfondita ed un esame accurato caso per caso. Assicuro, comunque, che i dati che porterò, alla Commissione saranno conformi alle aspettative del Parlamento.

PRESIDENTE. La Commissione si trova davanti ad un caso che deve essere valutato nei riferimenti sulle persone e nei riferimenti sull'efficienza dell'inquadramento dell'Esercito, e deve quindi avere sott'occhio, per deliberare, il quadro di sintesi e il quadro di dettaglio. Il compito, infatti, della Commissione legislativa della difesa è sì di tutelare gli interessi individuali, ma, soprattutto, di salvaguardare gli interessi basilari dell'inquadramento dell'Esercito.

PALERMO. Non mi posso opporre alla richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Sottosegretario, perchè il possesso dei dati ci avvantaggerà nell'esame del disegno di legge. Ricordo però all'onorevole Sottosegretario che, in seguito all'approvazione delle leggi del 22 dicembre 1944 e dell'11 dicembre 1952, votate senza tante indagini preliminari, beneficiarono di questi provvedimenti ben 262 ufficiali dell'Esercito.

Qui ci troviamo di fronte ad una categoria di ufficiali, i quali hanno conseguito una promozione per meriti di guerra, ed io penso che, a parità di diritti, spetti parità di vantaggi. Non è ammissibile che in una legislazione, in specie di una Repubblica democratica, gli uf-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE (Difesa)22<sup>a</sup> SEDUTA (23 giugno 1954)

ficiali promossi per merito di guerra vengano divisi in due categorie: coloro che si sono avvantaggiati di tale promozione e coloro, invece, che non se ne avvantaggiano. E, poichè abbiamo visto che è stata commessa un'ingiustizia ai danni appunto di questi ultimi, tanto vero che abbiamo provveduto ad approvare due leggi, quella del 1944 e quella del 1952, ritengo che sia necessario, per motivata equità e, soprattutto, per quella armonia che deve esistere nel settore delle Forze armate, affrontare il presente problema con la massima serenità, senza preoccuparsi di coloro che eventualmente saranno danneggiati.

Indubbiamente, se vi sono degli ufficiali che, sul campo di battaglia, hanno dimostrato la loro valentia ed attraverso tale dimostrazione hanno avuto il riconoscimento del loro atto di valore, un simile riconoscimento deve avere come conseguenza un miglioramento della carriera, così come del resto si è verificato per gli altri ufficiali che si sono avvantaggiati e della legge del 1944 e della legge del 1952.

Concludendo, sottopongo alla Commissione la opportunità che nella prossima settimana il presente disegno di legge sia affrontato e votato.

Faccio presente che io — che non ho nè la autorità, nè le possibilità dell'onorevole Sottosegretario — sono in possesso di dati che mi sembrano quanto mai completi e precisi; ritengo, quindi, che l'onorevole Bosco possa procurarsi i dati richiesti con maggiore sollecitudine di quanto non abbia potuto fare io.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. I dati meramente numerici, che ha potuto avere l'onorevole Palermo, non soddisfano la Commissione, che vuole conoscere in che modo si verificherebbero degli spostamenti, e di quale natura sarebbero.

GRANZOTTO BASSO, *relatore*. I dati, cui ha accennato il collega Palermo, risultano da un *pro-memoria* che è pervenuto all'ultima ora a me e ad altri colleghi. Tale *pro-memoria* è anonimo e non sappiamo, quindi, donde provenga, sicchè i dati in esso contenuti potrebbero essere non esatti. Perciò, finchè non mi si dirà quale è la provenienza del *pro-memoria* e in qual modo tali dati siano stati calcolati, non possiamo, a mio avviso, prenderli in considerazione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione del presente disegno di legge si intende rinviato a quando saranno comunicati i dati richiesti.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.